

Regolamento per la Borsa di Studio ing. Guido Conti

- Art. 1 Richiamate le disposizioni testamentarie 10 giugno 1933 dell'ing. Guido Conti, fu Maurizio, cittadino patrizio di Lugano, con i fondi messi a disposizione dal testatore la "Fondazione del Patriziato di Lugano – Borsa di Studio ing. G. Conti", Lugano, costituita il 4 marzo 1974, istituisce una borsa annuale di studio denominata "Borsa di Studio ing. G. Conti" (detta in seguito "borsa").
- Art. 2 La borsa è destinata a contribuire alle spese di studio presso il Politecnico federale di Zurigo o quello di Losanna di studenti oppure di dottorandi, figli di patrizi luganesi o, in mancanza di tali candidati, di cittadini luganesi che abbiano seguito i loro studi al Liceo cantonale 1 di Lugano oppure al Liceo cantonale 2 di Savosa.
- Art. 3 La borsa è attribuita da una commissione composta di tre membri. Fanno parte di questa: il Presidente pro tempore dell'Ufficio patriziale di Lugano, in qualità di Presidente; il Sindaco pro tempore della città di Lugano ed il Presidente pro tempore del Politecnico Federale di Zurigo od un incaricato di quest'ultimo, in qualità di membri.
- Art. 4 La borsa è assegnata a candidati che si sono dimostrati particolarmente meritevoli dal profilo applicazione negli studi e profitto durante l'ultimo anno di frequenza di liceo, rispettivamente durante il precedente anno di frequenza presso il politecnico federale. A parità di meriti si darà la preferenza a candidati di ceto modesto oppure a candidati che non beneficiano di altre borse o assegni di studio.
La Commissione di assegnazione è autorizzata a chiedere ogni utile informazione per il proprio giudizio alle direzioni degli istituti scolastici frequentati dal candidato l'anno precedente la sua candidatura.
Le decisioni della commissione di assegnazione sono prese a maggioranza assoluta dei suoi membri e sono inappellabili. È consentito il voto o la decisione per corrispondenza.
- Art. 5 L'importo annuale della borsa sarà fissato insindacabilmente dalla commissione di assegnazione con l'osservanza che l'entità dall'assegno o degli assegni di studio oltre alle spese di amministrazione della borsa e agli eventuali tributi pubblici non dovrà superare gli interessi del capitale della fondazione.
- Art. 6 Il capitale di dotazione della fondazione è amministrato dal Consiglio direttivo.
- Art. 7 Nel caso in cui la borsa non venga assegnata durante uno o più anni accademici, il Consiglio direttivo deciderà se capitalizzare il previsto assegno oppure se riservarlo in aumento di assegni di studio futuri, sentito il preavviso della Commissione di assegnazione.
- Art. 8 La borsa di studio sarà resa pubblica annualmente tramite la Cancelleria del Comune di Lugano, analogamente a quanto avviene per le borse di studio amministrare dal Comune di Lugano. La Commissione di assegnazione stabilisce tutte le altre formalità concernenti le candidature presentate, gli accertamenti intesi a preparare il suo giudizio, la proclamazione delle borse assegnate ed il modo di pagamento delle stesse.
- Art. 9 Ogni postulante alla Borsa di studio ing. Guido Conti accetta implicitamente le norme del presente regolamento.

Lugano, 4 marzo 1974

Lugano, 15 luglio 1999